

STATUTO

ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUIDIZZOLO MN VIA SAN
CASSIANO 5

Numero REA: MN - 211147

Codice fiscale: 01944540200

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	- visti gli artt. 223 duodecies disp. att. c.c., 2538 c.c. ed	
	ogni altra norma di legge applicabile;	
	- visto l'art. 22 (ventidue) dello statuto sociale;	
	DELIBERA	
	1) di modificare la denominazione sociale da "ORIZZONTI SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in	
	"ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", stabilendo	
	che il relativo articolo dello Statuto venga direttamente mo-	
	dificato con la delibera riguardante l'intera revisione dello	
	Statuto;	
	2) di approvare il seguente testo di statuto conforme alle	
	disposizioni contenute nei Decreti Legislativi 17 gennaio	
	2003 nn. 5 e 6 e successive modifiche ed integrazioni, già	
	illustrato dal Presidente in assemblea e precisamente:	
	"STATUTO	
	Art. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa a responsabilità	
	limitata denominata "ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	
	ONLUS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. de-	
	termina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza	

	indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello	
	statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno	
	diritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta	
	giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei	
	limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Art. 2 - SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Guidizzolo (MN) all'in-	
	dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e decidere il	
	trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale ai	
	sensi dell'art. 2365, secondo comma c.c..	
	Essa potrà, inoltre, istituire sedi secondarie, filiali, suc-	
	cursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza	
	in altre località italiane ed all'estero.	
	Art. 3 - PRINCIPI ED OGGETTO	
	La Cooperativa è basata sui seguenti principi di mutualità	
	prevalente:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	

	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutua-	
	listico e svolge la propria attività mutualistica in funzione	
	del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci essa è obbligata al rispetto del principio di parità di	
	trattamento. In funzione della quantità e qualità dei rappor-	
	ti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispet-	
	tata anche nella ripartizione dei ristorni. Saranno redatti	
	regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e	
	soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, de-	
	vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie.	
	La Cooperativa, il cui scambio mutualistico consiste in atti-	
	vità lavorativa a carattere manuale o intellettuale, si avva-	
	le prevalentemente, nello svolgimento della propria attività,	

	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	In conformità agli interessi ed ai requisiti dei propri soci,	
	la cooperativa ha come scopo il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed e-	
	ducativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381.	
	I soci cooperatori prestatori di lavoro intendono perseguire	
	lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed even-	
	tualmente anche per altri lavoratori sotto forma di lavoro	
	tra soci, oppure di lavoro subordinato, tramite la gestione	
	associata dell'impresa di cui al presente statuto.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di colla-	
	borazione coordinata e continuativa non occasionale, i con-	
	tratti a progetto, ovvero in qualsiasi forma consenta la le-	
	gislazione italiana.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di la-	
	voro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura	

	fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	rispettivamente previsti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142,	
	nonchè, in quanto compatibili con la posizione del socio la-	
	voratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte normativa.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresen-	
	za, nell'ambito delle leggi in materia, dagli statuti sociali	
	e dai regolamenti interni.	
	La società cooperativa sociale può ricevere prestiti dai soci	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La società cooperativa sociale si propone di perseguire	
	l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle diverse attività di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, culturali, che costituiscono l'oggetto sociale e che sono le seguenti:	
	- la progettazione, la realizzazione e la gestione di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione di bambini, adolescenti, portatori di handicap, persone in situazioni svantaggiate o socialmente deboli e di persone che comunque abbiano necessità di ricevere un'azione educativa e di sostegno psico-socio-pedagogico a vari livelli.	

	La società cooperativa sociale per il raggiungimento dell'og-	
	getto sociale potrà fornire stabilmente o temporaneamente per	
	conto proprio o per conto di terzi, a favore di privati, di	
	imprese, di comunità, di enti pubblici, quali Comuni, Provin-	
	ce, Regioni ed Aziende Sanitarie Locali, i servizi sottoelen-	
	cati, anche mediante partecipazione a gare d'appalto e preci-	
	samente:	
	- servizi di accoglienza e socializzazione, di animazione ed	
	educazione, anche presso centri diurni e residenziali;	
	- servizi di animazione e finalizzati al miglioramento della	
	qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libe-	
	ro, la cultura ed il turismo;	
	- servizi domiciliari di sostegno, assistenza, riabilitazio-	
	ne, animazione ed educazione effettuati sia presso famiglie	
	che presso scuole od altre strutture di accoglienza;	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- attività socio-assistenziali e di assistenza sanitaria a	
	carattere domiciliare realizzate presso centri di servizi ap-	
	positamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici	
	o privati;	
	- attività di formazione, consulenza ed orientamento;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	locale per l'accoglienza di bambini, adolescenti e persone in	
	stato di bisogno;	
	- attività di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e	

	private per la tutela delle persone deboli e svantaggiate e	
	per la salvaguardia dei loro diritti.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mo-	
	biliare, immobiliare e finanziaria purchè accessorie e fun-	
	zionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà	
	altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni	
	ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o co-	
	stituendi, con esclusione dello scopo di collocamento ed in	
	ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili dispo-	
	sizioni di legge in materia, con esclusione delle attività	
	di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs n.	
	385/93, D. Lgs n. 415/96 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni e comunque con esclusione di tutte le attività che	
	per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari re-	
	quisiti non posseduti dalla società.	
	Art. 4 - DURATA	
	La cooperativa avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata con de-	
	libera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di re-	
	cesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della	
	deliberazione di proroga.	
	Art. 5 - PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai con-	

	ferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato	
	da quote del valore nominale pari ad Euro 25,82 (venticinque	
	virgola ottantadue) ciascuna;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di	
	associazioni, enti o privati;	
	d) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato,	
	della Regione, di Enti od Associazioni;	
	e) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Leg-	
	ge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	f) dal fondo di riserva sovrapprezzo di cui al successivo	
	art. 10;	
	g) dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riser-	
	ve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita	
	della società nè al momento del suo scioglimento.	
	Il patrimonio di cui sopra deve esser destinato unicamente al	
	raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 (tre) del pre-	
	sente Statuto.	
	ART. 6 - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI	
	La Cooperativa risponde con il suo solo patrimonio per le ob-	
	bligazioni sociali.	
	ART. 7 - QUOTE	
	Le quote devono essere intestate ad un solo nome, non sono	
	frazionabili e non possono essere cedute con effetto verso la	

	società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Ammini-	
	strativo ai sensi dell'art. 2530 c.c..	
	Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta; decorso tale termine, il Socio è li-	
	bero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti-	
	ti per divenire Socio.	
	In caso di morte del socio le quote possono essere trasferite	
	ai sensi dell'art. 2534 c.c., per successione a causa di mor-	
	te, con effetto verso la Cooperativa, soltanto se l'erede o	
	il legatario sia socio, o, avendo i requisiti di cui all'art.	
	9 (nove) del presente Statuto, sia ammesso in qualità di so-	
	cio.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di	
	qualsiasi natura, possono essere acquistate, nei limiti fis-	
	sati dalla legge e dal presente Statuto, dalla Cooperativa,	
	alla quale è inoltre vietato compensare eventuali debiti del	
	socio o fare anticipazioni sui versamenti dovuti dai soci.	
	ART. 8 - NUMERO DEI SOCI	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabili-	
	to dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato, nel	

	rispetto dell'art. 2519 c.c..	
	Può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coope-	
	rativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	ART. 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in con-	
	dizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale	
	avendone interesse e precisamente coloro che offrono la pro-	
	pria attività lavorativa a favore dell'impresa cooperativa,	
	si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e par-	
	tecipano alla gestione mutualistica, purchè non abbiano inte-	
	ressi contrari a quelli della Cooperativa, siano di buona	
	condotta morale e non abbiano (o i cui legali rappresentanti	
	non abbiano) riportato condanne penali per delitti contro la	
	proprietà o le persone, o condanne per aver compiuto atti ta-	
	li da ritenerli moralmente indegni di appartenere alla so-	
	cietà, o che siano stati interdetti, anche temporaneamente,	
	dai Pubblici Uffici.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa, persone che	
	svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	

	proprio imprese identiche o affini con quella della Coopera-	
	tiva.	
	L'Organo Amministrativo, tuttavia, in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in conside-	
	razione delle caratteristiche della tipologia del lavoro in-	
	staurato, può autorizzare il Socio lavoratore allo svolgimen-	
	to di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè, in	
	qualità di Socio, presso altre cooperative.	
	I Soci cooperatori si distinguono in Soci volontari, Soci la-	
	voratori e Soci in formazione:	
	a) sono Soci volontari coloro che intendono prestare la loro	
	attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solida-	
	rietà, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate sulla base dei parametri sta-	
	biliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Essi non possono superare, nel numero, quanto previsto in ma-	
	teria di cooperazione sociale e sono iscritti in un'apposita	
	sezione del Libro dei Soci.	
	b) sono Soci lavoratori coloro che stabiliscono, con la pro-	
	pria adesione o successivamente all'instaurazione del rappor-	
	to associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di lavoro	
	subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordina-	
	ta e continuativa; rapporti con cui contribuire al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità	
	che sono previsti da apposito regolamento interno dei soci	

	lavoratori, da approvarsi con delibera assembleare.	
	c) sono Soci in formazione i nuovi Soci ammessi in funzione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inseri-	
	mento nell'impresa sociale. I nuovi Soci così riconosciuti	
	non possono superare un terzo del numero totale dei Soci.	
	Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle	
	Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno	
	dell'utile, non può essere nominato Amministratore. Al termi-	
	ne di un periodo di 3 (tre) anni il nuovo Socio è ammesso a	
	godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.	
	ART. 10 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORA-	
	TORI	
	Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di	
	cui alla L. n. 142 del 2001, è determinato da apposito rego-	
	lamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto del-	
	la natura, subordinata o diversa da quella subordinata, del	
	rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama gli	
	eventuali contratti collettivi applicabili, nonché il riferi-	
	mento ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrat-	
	tazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro	

	spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del la-	
	voro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi	
	collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso	
	per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì,	
	definire le misure da adottare in caso di approvazione di un	
	piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle mo-	
	dalità richiamate dalla legge.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavo-	
	ratore nell'ambito della propria struttura organizzativa a-	
	ziendale favorendone la piena occupazione in base alle esi-	
	genze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci	
	lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la so-	
	spensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà consi-	
	derato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tut-	
	ti gli effetti.	
	ART. 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve pre-	
	sentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale	

	domanda nella quale, oltre a dichiarare di conoscere e voler	
	osservare l'atto costitutivo, nonchè il presente Statuto e le	
	deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali,	
	devono risultare:	
	a) l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza e codice fiscale, se persona fisica;	
	ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di	
	costituzione, dati relativi all'iscrizione al Registro delle	
	Imprese competente, nazionalità e codice fiscale, se società;	
	b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro (qualifica	
	posseduta, capacità maturata, specifiche competenze) e l'e-	
	ventuale rapporto di lavoro che si intende instaurare o l'ap-	
	porto volontario che si intende dare in conformità al presen-	
	te statuto e all'eventuale apposito regolamento;	
	c) se società, la giustificazione dei poteri e la qualità del	
	dichiarante;	
	d) ammontare del capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro	
	25,82 (venticinque virgola ottantadue), nè superiore al limi-	
	te massimo fissato dalla legge;	
	e) versamento dell'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Or-	
	gano amministrativo annualmente sulla base delle riserve pa-	
	trimoniali figuranti dall'ultimo bilancio approvato.	
	ART. 12 - DELIBERA DI AMMISSIONE	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	

	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'inte-	
	ressato ed annotato nel libro soci.	
	In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di	
	nuovi Soci lavoratori/soci volontari, la delibera del Consi-	
	glio deve precisare che trattasi di assegnazione alla catego-	
	ria corrispondente.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'organo amministrativo sia per la quota, che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove	
	esistente, per il sovrapprezzo, restando obbligato a quanto	
	stabilito, in questa materia, dall'organo amministrativo, e	
	naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.	
	Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 (trenta) giorni dal-	
	la comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo	
	relativa all'accettazione della domanda, questa si intende	
	definitivamente improduttiva di effetti.	
	In caso di provvedimento di rigetto, l'organo amministrativo	
	avrà l'obbligo di comunicare all'interessato il provvedimento	
	di esclusione, unitamente alla motivazione, entro sessanta	
	giorni dalla sua adozione. Entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chie-	
	dere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assem-	
	blea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera	
	sulle domande non accolte in occasione della prima convoca-	
	zione utile immediatamente successiva.	

	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	ART. 13 - DIRITTI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il dirit-	
	to agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di con-	
	trollo dell'attività degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie	
	sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Le prestazioni della Cooperativa vengono concesse con valuta-	
	zioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o ver-	
	sate da ciascun socio.	
	ART. 14 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'organo amministrativo;	
	- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dal-	

	l'organo amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammi-	
	nistratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	ART. 15 - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE	
	L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli u-	
	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	ART. 16 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE	
	La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di mor-	
	te, recesso o esclusione; essa deve essere annotata, a cura	
	dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	ART. 17 - MORTE DEL SOCIO	

	In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius",	
	salvo quanto previsto dall'art. 7 (sette) del presente Statu-	
	to.	
	L'erede o il legatario che sia già socio od abbia i requisiti	
	stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di so-	
	cio, può subentrare nella partecipazione sociale del dante	
	causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accetta-	
	zione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso	
	dovrà presentare la domanda di subentro o di ammissione di	
	cui al presente statuto.	
	In tale ultima ipotesi conseguirà la valutazione della sussi-	
	stenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei	
	modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di	
	nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono con-	
	sentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque	
	l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa	
	richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà dirit-	
	to alla liquidazione del patrimonio sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione so-	
	ciale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo	
	quanto in precedenza stabilito ed abbiano ottemperato a quan-	
	to in precedenza prescritto), gli stessi, coevamente al su-	
	bentro in società, devono nominare un rappresentante comune	
	che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi	

	verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa,	
	con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla par-	
	tecipazione sociale stessa, fermo restando che i diritti pa-	
	trimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (e-	
	redi o legatari) non possono in nessun caso eccedere le quan-	
	tità spettanti al dante causa.	
	ART. 18 - RECESSO DEL SOCIO	
	Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- al socio che non abbia consentito al cambiamento dell'og-	
	getto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione,	
	alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento	
	della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di	
	recesso previste dal presente Statuto.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata all'organo amministrativo che deve esaminar-	
	la e constatare se ricorrano i motivi che, ai sensi di statu-	
	to e di legge, legittimano il recesso, entro giorni sessanta	
	dal relativo ricevimento.	
	L'organo amministrativo dovrà comunicare all'interessato, nei	
	sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata, il	

	provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo	
	caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione può proporre opposizione in Tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio in corso.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto infra.	
	ART. 19 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrati-	
	vo:	
	- nel caso dell'art. 2531 c.c., tenendo presente che, in tal	
	caso al socio stesso deve essere inviata a mezzo lettera rac-	
	comandata diffida a mettersi in regola con i pagamenti preci-	
	sando che, qualora trascorsi sessanta giorni dal ricevimento	
	della stessa, permanendo lo stato di inadempienza, questi si	
	considererà escluso;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rap-	
	porto mutualistico;	

	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso dell'art. 2286 c.c.;	
	- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 c.c.;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	la società;	
	- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata al socio	
	che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedi-	
	mento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dal-	
	l'organo amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmen-	
	te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 20 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE	
	Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari	
	del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle quote se-	
	condo quanto quivi in prosieguo:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata, even-	
	tualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale;	
	- rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento	

	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma	
	3 c.c..	
	La liquidazione della partecipazione sociale comprensiva di	
	quanto sopra, al netto delle eventuali perdite imputabili a	
	capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di	
	scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo paga-	
	mento sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli	
	artt. 2545 quinquies e sexies c.c., saranno liquidate agli a-	
	venti diritto in numero quattro rate d'eguale importo nel pe-	
	riodo di quattro anni dall'approvazione del bilancio, unita-	
	mente agli interessi legali.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni	
	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è ve-	
	rificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale. In tal caso il relativo valore è	
	devoluto a riserva legale.	
	ART. 21 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la morte	
	del socio si sono verificati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	

	manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defun-	
	to.	
	ART. 22 ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della cooperativa:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Organo Amministrativo	
	- il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al-	
	la legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, com-	
	presi gli assenti e i dissenzienti.	
	Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel li-	
	bro dei soci da almeno novanta giorni. Ai sensi dell'art.	
	2538 c.c., il voto può essere dato per corrispondenza, purchè	
	l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso	
	la deliberazione proposta.	
	Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea, si può	
	votare per corrispondenza purchè la votazione risulti espres-	

	sa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera	
	raccomandata o telegramma. Il voto per corrispondenza deve	
	pervenire alla società al momento della riunione (prima o se-	
	conda che sia).	
	I voti per corrispondenza non vengono computati ai fini della	
	regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in	
	votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine	
	del giorno dall'avviso di convocazione.	
	E' vietato il voto segreto.	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da	
	altro socio. La rappresentanza non può essere conferita né ai	
	membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipen-	
	denti della società, né alle società da essa controllate o ai	
	membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipen-	
	denti di queste.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per le successive convocazioni.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero del-	
	le quote possedute e può rappresentare altri soci.	
	Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea ordinaria-	
	mente per alzata di mano.	
	E' vietato il voto segreto.	
	ART. 24 - CONVOCAZIONE	

	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nei casi e	
	con le modalità stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.	
	L'organo amministrativo avrà altresì l'obbligo di convocare,	
	entro venti giorni dalla richiesta, l'assemblea qualora ne	
	venga fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle mate-	
	rie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del	
	luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione	
	del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione	
	che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima.	
	L'organo amministrativo può convocare l'assemblea sociale me-	
	diate le seguenti formalità:	
	- lettera raccomandata al recapito risultante dal libro soci;	
	- fax munito del rapporto di ricezione;	
	- lettera consegnata all'indirizzo risultante dal libro soci	
	ai destinatari tramite società di recapito,	
	e comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento,	
	purchè in ogni caso la convocazione raggiunga il relativo de-	
	stinatario almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per	
	la riunione e di ciò risulti prova.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà essere affisso	
	nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello	

	fissato per l'assemblea.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale oppure altrove, purchè in Italia.	
	L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	ART. 25 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.	
	ART. 26 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario da lui stesso designato, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti di	

	cui è portatore ciascun intervenuto; deve altresì indicare le	
	modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, a-	
	stenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,	
	su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti al-	
	l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Le delibere devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	soci e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.	
	ART. 27 - AMMINISTRAZIONE	
	La Società potrà essere amministrata alternativamente a se-	
	conda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri,	
	da un minimo di tre ad un massimo di undici, secondo il nume-	
	ro esatto che verrà determinato dai soci in occasione della	
	nomina.	
	Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico,	
	oppure il Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori potranno essere anche non soci, la maggio-	

	ranza degli amministratori sarà scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate tra i soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	In ogni caso qualora sia nominato un Amministratore Unico	
	quest'ultimo dovrà essere necessariamente socio.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'art. 2382 c.c..	
	Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di	
	cui all'art. 2390 c.c..	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili.	
	Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza	
	previste dalla legge; nel caso in cui un amministratore già	
	in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in	
	una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili dall'assemblea,	
	qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta	
	causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto al risar-	
	cimento del danno.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Agli amministratori può spettare, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento	
	annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto	
	della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi	

	potranno altresì essere accantonate somme a titolo di tratta-	
	mento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità	
	previste dalla vigente normativa in materia.	
	Art. 28 - AMMINISTRATORE UNICO	
	Quando l'amministrazione della società è affidata all'ammini-	
	stratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le fa-	
	coltà del consiglio di amministrazione e del suo Presidente.	
	ART. 29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La società può essere amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione formato da un numero di amministratori da un minimo	
	di tre ad un massimo di undici membri, la cui nomina compete	
	all'assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in	
	sede di atto costitutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed eventualmente il vice-presidente, che sostituisca il	
	Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, se non già	
	nominati dai soci.	
	Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a	
	mancare uno o più Consiglieri, quelli che rimangono in carica	
	devono provvedere alla loro sostituzione. I Consiglieri, così	
	nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea. Se,	
	invece, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli che	
	restano sono obbligati a convocare l'Assemblea per la sosti-	
	tuzione di quelli venuti meno.	
	ART. 30 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede	
	sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che	
	il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano domanda	
	almeno due dei Consiglieri.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri,	
	nonchè ai Sindaci effettivi, se nominati, a mezzo:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di	
	ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo se nominato) al-	
	meno tre giorni prima della adunanza,	
	- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun	
	amministratore (e Sindaco Effettivo se nominato) almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax	
	o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.	
	L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riu-	
	nione, e gli argomenti da trattare.	
	Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un	
	giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per	
	telefax o messaggio di posta elettronica.	
	Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza convoca-	
	zione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in ca-	
	rica ed i Sindaci effettivi, se nominati.	
	La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia	
	presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il voto non può	

	essere espresso per rappresentanza.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Se-	
	gretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà es-	
	sere trascritto sul Libro delle decisioni dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	ART. 31 - DELEGHE	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto	
	o in parte, ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il	
	Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcu-	
	ni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei	
	poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministra-	
	zione ed al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilie-	
	vo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di quattro membri. I membri del comita-	
	to esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sosti-	
	tuiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comi-	
	tato esecutivo è il segretario del consiglio di amministra-	

	zione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal pre-	
	sidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzio-	
	namento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per	
	il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.	
	ART. 32 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attri-	
	buzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono ri-	
	servati per legge o per statuto o per eventuale regolamento	
	ad altri organi sociali.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di:	
	a) deliberare l'ammissione a socio;	
	b) deliberare circa il recesso o l'esclusione dei soci come	
	stabilito dagli artt. 2532 e 2533 c.c.;	
	c) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una rela-	
	zione sull'andamento della gestione, redatta ai sensi di leg-	
	ge, curandone la presentazione all'assemblea per averne l'ap-	
	provazione, proponendo un programma di massima per l'eserci-	
	zio in corso; gli amministratori nella relazione al bilancio	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci ed indicano specifica-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico;	
	d) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni oc-	
	correnti per la tutela dei diritti della Cooperativa;	

	e) autorizzare il Presidente a compiere tutti gli atti di gestione della Cooperativa;	
	f) autorizzare l'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;	
	g) redigere e approvare eventuali regolamenti interni;	
	h) redigere l'eventuale piano di crisi;	
	i) costituire commissioni tecnico - consultive.	
	Al Consiglio, altresì, compete la decisione per la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.	
	I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, presiede le assemblee ed i Consigli di amministrazione.	
	Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito da un Vice Presidente che a sua volta può essere sostituito, per gli stessi motivi, dal Consigliere più anziano.	

	Art. 33 - POTERI E RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta:	
	- all'Amministratore unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso	
	di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;	
	- al od agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega;	
	L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri	
	a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie	
	di atti.	
	ART. 34 - COLLEGIO SINDACALE	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qua-	
	lora i soci decidessero di avvalersene, la società sarà con-	
	trollata da un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si	
	compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presi-	
	dente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei	
	soci contestualmente alla nomina del Collegio stesso.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477	
	c.c. si applicano le disposizioni in tema di società per a-	
	zioni.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli	
	artt. 2403 e 2403-bis c.c. e inoltre esercita il controllo	
	contabile; in relazione a ciò dovrà essere integralmente co-	
	stituito da revisori contabili iscritti nel Registro istitui-	
	to presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre	

	le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..	
	I sindaci durano in carica tre anni.	
	ART. 35 - RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta gior-	
	ni; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi	
	durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dalla	
	carica.	
	Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci	
	devono essere registrati in apposito libro.	
	I sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui	
	all'articolo 2512 c.c..	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio debbono, nella relazione prevista dall'articolo 2429	
	c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	ART. 36 - INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI SINDACI	
	Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, e se eletti deca-	
	dono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni	
	previste dall'art. 2399 c.c..	
	ART. 37 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono al-	
	la redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	

	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora sussistano	
	le condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma seconda par-	
	te c.c..	
	In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione	
	prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.	
	ART. 38 - UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	In particolare, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a	
	quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;	
	b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vi-	
	ta della società.	
	ART. 39 - RISTORNI	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	

	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci lavoratori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I	
	criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- qualità e quantità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- qualità e quantità dei servizi approntati dai soci.	
	ART. 40 - STRUMENTI FINANZIARI	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni. Ai possessori	
	di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori	
	qualificati. Nel caso di emissione di strumenti finanziari	
	non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbli-	
	gatoria. I possessori di strumenti finanziari dotati di di-	
	ritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo	
	degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	ART. 41 - SCIOGLIMENTO	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	La Cooperativa in particolare verrà sciolta anticipatamente	

	per il verificarsi di una delle cause indicate all'art. 2484	
	ai nn. 2 (particolarmente il caso dell'impossibilità a conse-	
	guire l'oggetto sociale senza provvedere a modifiche statuta-	
	rie), 3 (impossibilità di funzionamento o continuata inatti-	
	vità dell'Assemblea), 5 (in particolare il caso del recesso	
	di Socio la cui quota non possa essere rimborsata se non pre-	
	via messa in liquidazione della Cooperativa), 6 (deliberazio-	
	ne dell'Assemblea), 7 (altre cause previste dal presente Sta-	
	tuto o dall'Atto costitutivo) nonchè in caso di perdita del	
	capitale sociale.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge senza indugio.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART. 42 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	

	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza	
	al disposto di legge.	
	ART. 43 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	
	In merito a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra	
	i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezio-	
	ne di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbli-	
	gatorio del Pubblico Ministero, i Soci sono obbligati ad e-	
	sperire preventivamente una procedura di conciliazione.	
	Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rap-	
	porti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative	
	previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in	
	materia di soci lavoratori.	
	E' fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di	
	Commercio, Industria ed Artigianato di Mantova, conformemente	
	all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5 del 2003.	
	Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse	
	da Consiglieri, liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei lo-	
	ro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolan-	
	te dal momento dell'accettazione del relativo incarico.	
	ART. 44 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, la contro-	
	versia dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal	

	Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Pro-	
	vincia in cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere	
	alla nomina nei termini di legge su richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda	
	la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo	
	in cui la società ha sede legale.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro	
	unico.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla no-	
	mina.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto	
	in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza	
	e del procedimento, le norme inderogabili del codice di pro-	
	cedura civile e delle leggi speciali in materia.	
	L'arbitro determinerà inoltre la ripartizioni delle spese	
	dell'arbitrato fra le parti.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.	
	La soppressione e la modificazione della presente clausola	
	compromissoria devono essere approvate in conformità di quan-	
	to previsto dalla legge.";	
	3) di conferire mandato all'organo amministrativo per l'at-	
	tuazione della prospettata delibera, con i più ampi poteri;	
	4) di conferire al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri	
	necessari per apportare alle presenti delibere tutte le modi-	
	fiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente ri-	